CAMERA DEI DEPUTATI N. 1801

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAPPUGI, TOROS, BIANCHI GERARDO, CENGARLE, PAVAN

Presentata il 5 dicembre 1959

Modificazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di modificare alcuni articoli del testo unico vigente in materia di assegni familiari perché sia possibile raggiungere più facilmente gli scopi delle norme contenute negli articoli stessi.

Il nuovo articolo 50 è rivolto semplicemente ad eliminare il preventivo parere dell'organo speciale della gestione sul riparto delle spese di amministrazione dell'I. N. P. S. per quanto attiene alla quota pertinente agli assegni familiari. Tale parere non può essere espresso in via preventiva, in quanto il riparto anzidetto è possibile soltanto dopo la formazione di tutti i rendiconti, né, d'altro canto, ha importanza veruna, ove si consideri che esso non è vincolante.

Si tratta quindi di eliminare una disposizione che, priva di ogni e qualsiasi sostanziale importanza, si risolve unicamente in un motivo di rischiosità per il rapido svolgersi del lavoro di preparazione dei rendiconti.

Il nuovo articolo 51 è inteso ad assicurare un contributo certo, adeguato e costante agli Enti che provvedono all'addestramento ed al perfezionamento dei lavoratori dell'industria e del commercio. In base alle disposizioni risultanti dal combinato disposto dagli attuali articoli 51, 52, 53 e 54 potrebbe sostenersi che tale contributo *sia subordinato all'esistenza di un avanzo della gestione considerata nel suo complesso*, dopo il prelevamento della quota da attribuire al fondo di riserva istituito per fronteggiare eventuali passività di futuri esercizi.

Sicché, ove non si disponga diversamente, si darà il caso che le entrate di Enti pubblici quali l'I. N. A. P. L. I. e l'E. N. A. L. C., istituiti per legge per il raggiungimento di fini propri dello Stato, divengano aleatorie, tali cioè da provocare la paralisi degli Enti medesimi, con grave pregiudizio dell'interesse dei lavoratori beneficiari della loro opera.

Il nuovo articolo 52 si limita a disciplinare la istituzione ed il finanziamento del fondo di riserva anzidetto con gli avanzi di gestione *al netto anche del contributo per l'istruzione professionale.*

Infine il nuovo articolo 53 tratta del ripianamento dei disavanzi di settore mediante travaso dai settori in avanzo, lasciando però realisticamente al Ministro del lavoro la facoltà di provvedervi con suo decreto. Inoltre ripete la norma in vigore circa l'impiego dei fondi disponibili, precisando però che l'I. N. P. S. è tenuto ad accreditare alla gestione un interesse pari al reddito medio dei suoi investimenti.

In conclusione, più che modificare la materia in questione, si vuol dare ad essa una disciplina più organica e più funzionale, *tenendo conto della esperienza acquisita* e sanzionando la prassi che si è ritenuto di dover instaurare nell'applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 50, 51, 52 e 53 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 50. — « Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico gli oneri e le spese speciali di essa, una quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, e la contribuzione dovuta al funzionamento dell'Ispettorato del lavoro a norma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684 ».

Art. 51. — « Con le entrate dei settori dell'industria e del commercio si provvede annualmente, oltre alla copertura degli oneri e delle spese di cui all'articolo precedente, alla corresponsione di un contributo, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, a favore rispettivamente dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I. N. A. P. L. I.) e dell'Ente nazionale per l'addestramento al lavoro commerciale (E. N. A. L. C.).

Dall'importo da assegnarsi all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria è dedotta una quota, determinata con lo stesso decreto previsto dal comma precedente, a favore degli altri enti che provvedono alla formazione professionale di particolari categorie di lavoratori di aziende industriali ».

Art. 52. — « Degli avanzi netti di ciascun esercizio della gestione una quota percentuale, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, è destinata ad un fondo di riserva per fare fronte ad eventuali passività della gestione negli esercizi futuri ».

Art. 53. — « Le attività nette risultanti nei singoli settori possono essere destinate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato spe-

ciale per gli assegni familiari, al ripianamento dei disavanzi degli altri settori.

I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi di impiego autorizzati e su di essi l'Istituto accrediterà alla gestione stessa, per ogni esercizio, un interesse in misura pari al reddito medio dei suoi investimenti ».